



PROVINCIA DI SAVONA

SCRITTURA PRIVATA

APPALTO N. 2273 - PROVINCIA DI SAVONA – Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del 11/06/2026 sulla S.P. N° 17 “Finale – Calice - Rialto” per lavori di di ripristino di messa in sicurezza della sottomurazione del muro di sostegno sede stradale al km 5+350 circa. CUP – J25F26000150003

Operatore: ECOEDILE SRL

con sede in Magliolo (SV) Via Mazzini n. 34/1 – P.IVA 01091130094

Importo contrattuale: Euro 137.631,73+ IVA

CIG BC31474C0C

Con la presente scrittura privata avente forza di legge tra le seguenti Parti:

l'Ing. Danilo Burastero nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliato per la carica in Savona - Via Sormano n. 12, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse esclusivo della Provincia di Savona (Codice Fiscale 00311260095) in qualità di Dirigente ad interim del Settore Gestione Viabilità della Provincia di Savona;

E

il Signor Marco Verus, nato a [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) e domiciliato per la carica in via Mazzini, 34/1 – Magliolo (SV), sede legale della Ditta, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto della Ditta ECOEDILE S.R.L.

(C.F./P.IVA: 01091130094), autorizzato alle operazioni di presa visione e sottoscrizione dei contratti d'appalto assunti dalla società, di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Savona è proprietaria della "S.P. n° 17 "Finale – Calice - Rialto", nel Comune di Rialto;
- l'articolo 14 D. Lgs n. 30/04/1992, n. 285 prevede a carico degli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- il giorno 11/06/2026, dopo eventi meteorologici caratterizzati da intense e prolungate piogge concentrate nel Comune di Rialto, a valle della SP 17 "Finale - Calice – Rialto", in prossimità del km 5+350 circa, si è determinato uno svuotamento delle fondazioni del muro di sostegno della strada creando, sulla carreggiata stradale, creando una voragine di circa 8 mc provocando la chiusura a senso unico alternato del tratto di viabilità in quanto risultava pericoloso mantenere la situazione in atto senza compromettere la pubblica incolumità;
- le circostanze sopra descritte hanno determinato una situazione di somma urgenza tale da costringere il personale della Provincia ad attuare le procedure previste dall'art. 140 del D. Lgs. 36/2023

«Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile»;

- con il Decreto del Presidente della Provincia n. 254 del 01/07/2026 è stato approvato:

- il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 in data 16/06/2026 assunto agli atti al prot. n. 0030906/2026 del 16/06/2026 ad oggetto "S.P. n° 17 "Finale – Calice - Rialto": Lavori di ripristino di messa in sicurezza della sottomurazione del muro di sostegno sede stradale al km 5+350;
- la perizia giustificativa e il quadro economico da cui risulta un importo complessivo di Euro 215.000,00, comprensivo dell'importo dei lavori affidati e delle somme a disposizione;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 254 del 01/07/2026 è stato altresì sottoposto al Consiglio Provinciale che con deliberazione 36 del 30/07/2026 che lo ha ratificato riconoscendo, conseguentemente, ai sensi degli articoli 191, comma 3, primo periodo, e 194, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000, la legittimità della spesa di Euro 215.000,00 comprensiva dell'importo dei lavori affidati e delle somme a disposizione, così come indicato nel verbale di somma urgenza e nella perizia giustificativa e quadro economico approvati con il medesimo decreto del Presidente
- ai sensi dell'art.140 del D. Lgs. n. 36/2023 l'incarico per "Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori e redazione Certificato di Regolare Esecuzione" risulta regolarmente affidato ai Funzionari tecnici del Servizio Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica di questa Provincia;

- con atto dirigenziale n. 2931 del 09/09/2026 Num. Prot. 46163 del 09/09/2026 è stato approvato il progetto esecutivo, con esecutività a partire dal 09/09/2026;

Tale approvazione veniva effettuata a seguito di attività di "Verifica del progetto esecutivo", ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 36/2023, acquisito agli atti con prot. n. 45388/2026 del 03/09/2026 e susseguente "Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo" a cui si è provveduto in data 03/09/2025 (prot. n. 45388/2026 del 03/09/2026).

I lavori risultano regolarmente affidati all'operatore Ecoedile Srl con sede in Magliolo (SV) Via Mazzini n. 34/1 – P.IVA 01091130094 che ha offerto un ribasso del 20,00% con un importo di affidamento inizialmente stimato in Euro 146.000,00 come da determina n. 2723 del 19/08/2026.

A seguito degli ulteriori approfondimenti e delle verifiche effettuate in sede di progettazione, il progettista ha ritenuto necessario procedere alla rideterminazione dell'importo dei lavori originariamente previsto nel quadro economico iniziale allegato al verbale di somma urgenza. Conseguentemente, l'importo contrattuale deve intendersi determinato nell'importo risultante dal progetto definitivo, approvato con atto n 2931 del 09/09/2026.

Ai sensi dell'art. 140, comma 7 del decreto legislativo n. 36/2023, sono state verificate, con esito positivo, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da Attestazioni del Responsabile del Procedimento assunte agli con protocollo n. 0041680/2026 del 11/08/2026;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 2. Ammontare del contratto – Finanziamenti

L'importo contrattuale ammonta a Euro 137.631,73 (di cui Euro 124.884,07 per lavori/costo della manodopera ed Euro 12.747,66 per oneri della sicurezza).

L'importo contrattuale è al netto dell' I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale e salva la facoltà che compete all'Amministrazione di variare in più o in meno l'importo dei lavori, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, dagli articoli 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023 e come previsto dall'art 34 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'intervento risulta finanziato con imputazione sul capitolo di uscita al capitolo 6651900 "S.P. N° 17 "FINALE – CALICE - RIALTO" LAVORI

DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SOTTOMURAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO SEDE STRADALE AL KM 5+350 CIRCA.”Missione/Programma 10.05 (Viabilità ed infrastrutture stradali) nel Bilancio di Previsione 2025-2027 – Annualità 2026.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e prestazionale allegato al presente contratto, nonché dai documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto in quanto allegati o richiamati dallo stesso, e che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio

Ai sensi dell'art. 4 quinquies del D. Lgs. 82/2005 l'impresa elegge domicilio speciale presso un domicilio digitale rappresentato dal seguente indirizzo di posta elettronica: ecoedile@pec.verus.it

E' onere dell'appaltatore comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio digitale.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto principale è stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali, consecutivi e continui, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale, come sopra quantificata e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Ulteriori penali sono previste in caso di ritardo ingiustificato su richiesta pronto intervento e in caso di abbandono dei singoli lavori senza giustificato motivo per le quali si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto all'articolo

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'art. 122, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime ai sensi dell'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023.

Il Responsabile del procedimento, può per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti degli articolo 121, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Per quanto non meglio specificato si rimanda articoli 16 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. all'articolo 13 e quelli a lui imposti per legge e per regolamento.

In ogni caso, si intende compresa nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, ogni spesa occorrente alla esecuzione piena e perfetta dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

Le opere devono essere valutate a misura e con i prezzi di cui all'allegato Elenco Prezzi Unitari ed, in subordine, con il Prezziario della Regione Liguria – Unioncamere Liguria in vigore alla data di pubblicazione della procedura di gara, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e al Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 11. Clausola revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, comma 3 e 4- quater del D. Lgs. 36/2023.

(verificare se prevista in base alla durata dell'accordo).

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 60 e 120 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i. è prevista, entro

quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal responsabile del procedimento, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto di appalto subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo l'andamento dei lavori.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36/2023, secondo quanto indicato dal Capitolato d'Appalto.

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, un importo non inferiore a Euro 100.000,00. La contabilizzazione delle opere sarà fatta in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti, applicando gli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari; i lavori eseguiti in economia verranno computati in base rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, salva diversa disposizione di legge.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6, D. Lgs. 36/2023 per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato di cui alla nota acquisita al Protocollo n. 0043799/2026 del 25/08/2026 conservata agli atti, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto.

Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i soggetti individuati nella nota Protocollo n. 0043799/2026 del 25/08/2026.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. La stessa, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136/2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,

dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al presente articolo;

- ogni pagamento deve riportare il CIG BC31474C0C e il numero di impegno 1952 / 2026;

- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010;

- la violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Il Signor Marco Verus, [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) nella qualità di legale rappresentante dell'operatore ECOEDILE S.R.L. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini contabili ogni comunicazione o documento contabile trasmesso a questo Ente, relativo al presente appalto, dovrà altresì riportare il numero di CIG e il numero di impegno:

CIG BC31474C0C Impegno numero 1952 / 2026.

Articolo 14. Garanzia Definitiva e Obblighi assicurativi

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria numero [REDACTED] emessa da Tokio Marine Europe S.A.. in data 24/08/2026 per la somma di Euro 7.300,00.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui ai precedenti periodi, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero [REDACTED] rilasciata dalla Helvetia spa per responsabilità civile verso terzi, per danni alle persone, per danni ai prestatori di lavoro per un massimale di euro 5.000,000,00_ = (euro cinquemilioni/00) per il periodo dal 30/06/2026 al 31/12/2026 di cui è conservata copia agli atti.

Articolo 15. Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2002.

Articolo 16. Regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il certificato di regolare esecuzione è definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 17. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del lavoro o altri casi di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2008;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto;

n) transazioni non effettuate in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

o) tutti i casi previsti del decreto legislativo n. 36/2023 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

È fatto divieto all'appaltatore di recedere dal contratto.

Articolo 18. Controversie

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria competente del Foro di Savona con espressa esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alla normativa vigente e, in particolare, di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località

dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori/coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione sopra citata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 21. Requisiti

In relazione all'operatore ECOEDILE SRL P.IVA 01091130094 non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 come da attestazione del Responsabile del Progetto assunta agli atti con protocollo n. 0041680/2026 del 11/08/2026.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il soggetto appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti

per la tipologia delle lavorazioni, come da attestazione del Rup.

Si prende atto che l'operatore economico ECOEDILE SRL P.IVA 01091130094 risulta regolarmente iscritto nella White List della Prefettura di SAVONA – Ufficio Territoriale del Governo con scadenza 23/03/2027

Articolo 22. Subappalto

I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto le opere, i lavori, o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi dell'articolo 119 D. Lgs. n. 36/2023.

Si rimanda a quanto indicato all'art 43 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 23. Clausole Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici

In ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto il 17 marzo 2015 tra Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato, richiamato dal presente contratto, si prevedono le seguenti clausole contrattuali che si intendono esplicitamente accettate dall'appaltatore:

- 1. l'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'articolo 2 del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente per qualsiasi motivo;*
- 2. la Provincia ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco trasmesso dall'appaltatore delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi "sensibili", al fine di consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 159/2011;*
- 3. si prevede la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo; la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a*

giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;

4. in caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

5. l'impresa non deve trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; l'impresa non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

6. l'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;

7. l'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Provincia di Savona, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

La Provincia di Savona procederà alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole di cui ai punti numero 1, 2 e 3 (clausola risolutiva espressa) 4, 5, 6, 7, e da

attivare le procedure di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici dei soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e in particolare di coloro che non denuncino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione della prestazione.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione della prestazione.

Articolo 24. Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente contratto e sono allo stesso allegati

-Capitolato Speciale d'Appalto;

- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- POS;
- copia del Protocollo per lo sviluppo della legalità e della trasparenza degli atti pubblici citato all'articolo 23 del presente contratto che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Fa altresì parte del presente contratto e si intende allegato allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della stazione appaltante e controfirmato dai contraenti, il seguente documento:

- polizza prevista all'articolo 14 del presente contratto.

Articolo 26. Obbligo di osservanza del Codice di comportamento

Ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 così come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, l'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare, ai propri collaboratori e/o personale, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente, e approvato con delibera Giunta provinciale n. 44 del 11 marzo 2014, modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 12 marzo 2019 e da ultimo con Decreto del Presidente della Provincia n. 51 dell' 11 marzo 2025. A tal fine si dà atto che l'appaltatore ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e s.m.i., prende visione del codice stesso, per sua completa e piena conoscenza, impegnandosi, altresì, affinché

propri collaboratori e/o personale ne prendano visione. La violazione degli obblighi al citato codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. può costituire causa di risoluzione del contratto.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo n. 36/2023, il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui si richiedesse la registrazione, quest'ultima sarà effettuata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. La presente scrittura privata viene redatta in un unico originale e sarà registrata solo in caso d'uso, a richiesta delle parti.

Articolo 29. Modalità di stipula

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dell'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 sarà conservato agli atti della Provincia.

Articolo 30. Trattamento dei dati personali

I dati personali richiesti nell'ambito del presente contratto saranno trattati con modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dalla normativa vigente. Le parti, informate dei diritti di cui alla normativa vigente, acconsentono al trattamento dei propri dati personali nei limiti e con le finalità sopra dette. Il trattamento dei dati Signor Marco Verus, nato a [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Ecoedile srl con sede in VIA MAZZINI, 34/1 – MAGLIOLO (SV) sarà effettuato da questa "Amministrazione Committente" con strumenti informatici in modo da garantire la sicurezza e l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle vigenti disposizioni. Senza il consenso del Signor Marco Verus, sopra generalizzato, i dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie e a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.Lgs n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti in qualità di titolari autonomi, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la

protezione dei dati personali.

I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AGGIUDICATARIO

Ecoedile srl

Sig. Marco Verus

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. Danilo Burastero

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile Sig. Marco Verus dell'operatore Ecoedile srl dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 "Penali per ritardi", 7 "Sospensioni e riprese dei lavori", 8 "Oneri a carico dell'appaltatore", 13 "Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo", 14 "Garanzia Definitiva e Obblighi assicurativi" 15 "Ritardo nei pagamenti", 17 "Risoluzione del contratto", 18 "Controversie".

L'AGGIUDICATARIO

Ecoedile srl

Sig. Marco Verus